



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 29 aprile 2014 n.70**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 35, comma 5, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.60 adottata nella seduta del 24 marzo 2014;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N. 174  
PER GLI ESAMI DI STATO DELLE SCUOLE**

**Art. 1**

*(Applicazione)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, i compensi in favore dei docenti impegnati nelle Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore sono corrisposti esclusivamente per la predisposizione delle prove scritte.
2. La predisposizione delle prove scritte degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore è coordinata dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione, secondo le modalità previste nei seguenti articoli.
3. Gli insegnanti impegnati nelle commissioni d'esame sono da considerarsi in servizio, nell'esercizio della funzione, fino al termine dell'espletamento delle pratiche connesse allo svolgimento degli esami.

**Art. 2**

*(Esame di Stato di Scuola Media Inferiore)*

1. Le Commissioni d'esame per la Scuola Media Inferiore sono nominate dal Segretario di Stato per l'Istruzione al termine delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Dirigente.
2. Per ciascuna classe terza della Scuola Media Inferiore è nominata una Commissione composta da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, tranne quello di Religione.
3. La predisposizione dei testi relativi alla prova scritta di Italiano è affidata a tutti gli insegnanti di Italiano, di Educazione Artistica e di Educazione Musicale facenti parte delle singole commissioni.
4. La predisposizione dei testi relativi alla prova scritta di Matematica è affidata a tutti gli insegnanti di Matematica e Scienze, di Educazione Tecnica e di Educazione Fisica facenti parte delle singole commissioni.

5. La predisposizione dei testi relativi alla prova scritta di Lingua Inglese è affidata a tutti gli insegnanti di Inglese e di Francese facenti parte delle singole commissioni.
6. Gli insegnanti di sostegno, laddove presenti, intervengono nella predisposizione delle prove relativamente alla disciplina di appartenenza.
7. Per la predisposizione delle prove scritte viene considerato un impegno non superiore alle 10 ore per ogni insegnante titolare della disciplina oggetto delle prove e un impegno non superiore alle 4 ore per ogni altro membro della commissione.

### **Art. 3**

*(Esame di Stato di Scuola Secondaria Superiore)*

1. La composizione delle Commissioni d'esame per la Scuola Secondaria Superiore e la predisposizione delle prove scritte sono disciplinate dagli articoli 5 e 6 del Decreto Delegato 26 ottobre 2010 n. 174.
2. La predisposizione dei testi relativi alla prima prova scritta è affidata agli insegnanti di Italiano, facenti parte delle diverse commissioni d'esame, per i quali viene considerato un impegno non superiore alle 24 ore, nonché agli insegnanti di Storia-Filosofia, Diritto, Scienze e Fisica, per i quali viene considerato un impegno non superiore alle 6 ore.
3. La predisposizione dei testi relativi alla seconda prova scritta è affidata agli insegnanti della materia oggetto della prova di ciascun indirizzo, facenti parte delle Commissioni d'esame, per i quali viene considerato un impegno non superiore alle 24 ore.
4. Per la predisposizione delle seconde prove, qualora nelle singole commissioni sia presente un solo insegnante della materia, è facoltà della Segreteria di Stato per l'Istruzione, su indicazione del dirigente scolastico, avvalersi di un ulteriore insegnante della materia oggetto della prova, che collabori con compiti consultivi, per il quale viene considerato un impegno non superiore alle 7 ore.
5. La predisposizione dei testi della terza prova scritta è affidata collegialmente a ciascuna Commissione d'esame sulla base delle proposte elaborate dai Commissari delle materie oggetto della prova. Agli insegnanti della commissione viene considerato un impegno non superiore alle 7 ore. Tale compenso non viene riconosciuto ai Commissari delle materie oggetto della prima o della seconda prova, qualora la loro materia non sia oggetto della terza prova.

### **Art. 4**

*(Compensi)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, il compenso orario in favore dei docenti impegnati nella predisposizione delle prove scritte degli esami di Stato della Scuola Secondaria Superiore e della Scuola Media Inferiore è computato riconoscendo la paga oraria base ad inizio carriera senza salario d'accesso per il numero di ore determinato sulla base delle disposizioni degli articoli precedenti.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2014/1713 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Valeria Ciavatta – Luca Beccari*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*